



# UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ADDA MARTESANA

Città Metropolitana di Milano  
Via Martiri della Liberazione n. 11 - 20060 - Pozzuolo Martesana  
Cod. Fisc./P.IVA 09571970962

Comuni di: Bellinzago Lombardo – Liscate – Pozzuolo Martesana

## SETTORE 1 CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA E AMBIENTE

**Determinazione n. 35 del 26-05-2025**

**Registro generale n. 417 del 26-05-2025**

**OGGETTO: DETERMINAZIONE DI AVVIO DELLA PROCEDURA PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO DEL COMUNE DI LISCATE. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E RELATIVI ALLEGATI**

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE

**RICHIAMATA** la deliberazione del Consiglio dell'Unione Adda Martesana n. 27 del 23/12/2024 ad oggetto "Approvazione del bilancio di previsione 2025/2027" e le successive variazioni allo stesso;

**VISTO** il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209*";

**CONSIDERATO** che questa Centrale Unica di Committenza è:

- iscritta all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti con il codice 0000555652;
- ai sensi dell'art. 9, comma 1 dell'allegato II.4 del Codice, qualificata a regime fino al 30 giugno 2025 e, pertanto, può attivare le procedure per l'affidamento di interventi senza limiti di

importo per servizi e forniture avendo conseguito il livello SF1 e senza limiti di importo per i lavori avendo conseguito il livello L1;

**VISTE** le seguenti deliberazioni:

- deliberazione della Giunta dell'Unione n. 10 del 27/02/2025 avente ad oggetto "Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) - art. 6, d.L. n. 80/2021 triennio 2025/2027";
- deliberazione del Consiglio dell'Unione di Comuni Lombarda "Adda Martesana" n. 19 del 08/10/2024, di approvazione del Documento Unico di Programmazione Semplificato 2025/2027 (DUPS) e la successiva deliberazione n. 26 del 23/12/2024 di approvazione di nota di aggiornamento allo stesso, in conformità con l'art. 37 del d.lgs. n. 36/2023;

**RICHIAMATO** il Decreto Presidenziale n. 9 del 27/08/2024 con il quale il geom. Sandro Antognetti è nominato Responsabile del Settore n. 5 "Lavori pubblici e Patrimonio" fino 30/06/2025, nonché responsabile del Settore 1 "Centrale Unica di Committenza e Ambiente" in assenza dal servizio del titolare della posizione organizzativa;

**DATO ATTO** che, relativamente all'intervento pubblico in oggetto:

- il Responsabile Unico del Progetto (RUP) è la dott.ssa M. Valeria Saita, Capo Settore n. 2 "Affari Generali e Servizi alla Persona"
- il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento è il geo. Sandro Antognetti, Capo Settore 1 "Centrale Unica di Committenza e Ambiente", nominata dal RUP con determinazione n. 160 del 16-05-2025 (Registro generale n. 398 del 16-05-2025);

**RILEVATO** che:

- il presente provvedimento si pone in esecuzione del programma triennale degli acquisti 2025/2027: il codice unico di intervento (CUI) dell'appalto in oggetto è S095719709 62202500011;

**CONSTATATO** che l'amministrazione deve dare corso all'iter procedimentale finalizzato all'approvvigionamento riguardante il servizio relativo alla gestione del centro sportivo del Comune di Liscate, entro il 1° settembre 2025, data in cui avrà inizio la nuova stagione sportiva;

**VISTA** che con deliberazione Giunta comunale N. 2 del 14/01/2025 avente ad oggetto "Atto di indirizzo gestione centro sportivo comunale di via Dante" con la quale:

- è stato approvato il PIANO ECONOMICO FINANZIARIO
- è stato dichiarato che il Centro sportivo non è rilevanza economica;
- sono stati dati i seguenti indirizzi per l'affidamento del Centro:
  - ✓ Concessione della durata minima di anni 6 sulla base del PEF allegato alla presente
  - ✓ Procedura aperta a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali
  - ✓ prelazione alle Associazioni sportive di Liscate nell'utilizzo del Centro Sportivo con tariffe agevolate e nelle ore pomeridiane
  - ✓ utilizzo gratuito dell'impianto sportivo per tutte le attività e iniziative promosse dall'Amministrazione.

**DATO ATTO**, inoltre, che l'art. 17, comma 1, del D.lgs. 36/2023 prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

**RICHIAMATA** la determinazione del Settore 2 “Affari Generali e Servizi alla Persona” n. 160 del 16-05-2025 (Registro generale n. 398 del 16-05-2025), con la quale è stato approvato, tra l’altro, il capitolato speciale di appalto ed è stata impegnata la relativa spesa per l’affidamento dei servizi di che trattasi;

**VISTO** l’art. 26, comma 3, della legge 488/1999, il quale espressamente dispone che *“Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l’acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l’acquisizione di beni e servizi. La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto”*;

**CONSTATATO**, che non sono disponibili convenzioni Consip raffrontabili con quanto è oggetto di acquisto tramite la presente procedura;

**APPURATO** che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell’esecuzione del presente appalto non si riscontra la citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell’art. 26, comma 3 del d.lgs. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI, in conseguenza di quanto appena esposto non risulta necessaria la quantificazione degli oneri pertinenti la sicurezza da rischio interferenziale, da corrispondere all’operatore economico;

**DATO ATTO** che il servizio è identificato dal codice CPV (Common Procurement Vocabulary) 92610000-0 “Servizi di gestione di impianti sportivi”, è elencato nell’allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE nella parte relativa ai “Servizi amministrativi, sociali, in materia di istruzione, assistenza sanitaria e cultura” e che, pertanto, in ottemperanza all’art. 129 del Codice dei Contratti Pubblici, è possibile riservare la partecipazione in via preferenziale la società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali;

**CONSIDERATO** che l’art. 14 del Codice dei Contratti stabilisce al comma 1, lettera a) che per l’applicazione del codice la soglia di rilevanza europea è pari a euro 5.538.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;

**APPURATO** che l’importo stimato della concessione è pari a € 890.022,39, come si evince dal PEF, a fronte di contributo erogato dall’Unione di Comuni Lombarda “Adda Martesana”, in nome e per conto del Comune di Liscate, al Concessionario di complessivi € 16.600,00, è inferiore alle soglie di cui all’art. 14, comma 1, lettera a) del D.lgs. 36/2023;

**DATO ATTO**, conseguentemente, che ai sensi dell’art. 187 del d.lgs. 36/2023 l’affidamento dei contratti di concessione il cui valore sia inferiore alla soglia di cui all’articolo 14, comma 1, lettera a), può avvenire mediante procedura negoziata, senza pubblicazione di un bando di gara, previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, ma resta, comunque ferma la facoltà per l’ente concedente di affidare gli stessi mediante le procedure di gara disciplinate dalla Parte I, Titolo II del Codice;

**RITENUTO**, per quanto appena sopra esposto, di procedere a aggiudicare la concessione rendendo nota tale intenzione per mezzo di un bando di concessione, ai sensi dell’art. 182 del d.lgs. 36/2023, selezionando l’operatore economico con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e di fare assumere all’elemento relativo al costo la forma di un prezzo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi;

**RITENUTO**, pertanto, di procedere ad indire apposita gara per l'affidamento del servizio in concessione per la durata di n. 15 anni;

**CONSIDERATO** che la concessione di cui trattasi non può essere suddivisa in lotti, in conformità a quanto stabilito dall'art. 58 del d.lgs. 36/2023, poiché la sua corretta esecuzione ne rende necessaria la gestione unitaria e organica, a cura del medesimo operatore, imposta dalle caratteristiche del servizio e dalle sue peculiari modalità esecutive che richiedono omogeneità nell'espletamento delle prestazioni;

**RITENUTO** di avvalersi del sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale della Regione Lombardia per lo svolgimento delle relative procedure messo a disposizione da Aria S.p.A. e denominato SinTel Certificata da ANAC ai sensi degli artt. 25 e 26 del D.lgs. 36/2023;

**DATO ATTO** che a seguito dell'attuazione della digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici l'acquisizione del Codice Identificativo di Gara (CIG), ai sensi della Legge 136/2010 e della Legge 217/2010, relativo al presente procedimento di affidamento, è possibile solo al momento del lancio della procedura e che si prenderà atto dello stesso con la determinazione di aggiudicazione;

#### **VISTI:**

- l'art.107 commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- l'art.109 comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000 "Conferimento di funzioni dirigenziali";
- l'art. 183 comma 7 del D. Lgs. n. 267/2000 che testualmente dispone: "I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- l'art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 "Controllo di regolarità amministrativa e contabile";
- l'art.183 del D. Lgs. n. 267/2000 "Impegno di spesa";
- l'art.191 del D. Lgs. n. 267/2000 "Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese";
- l'art.192 del D. Lgs. n.267/2000 "Determinazioni a contrattare e relative procedure";
- l'art. 3 della legge 136/2010 "[Tracciabilità dei flussi finanziari](#)";

**DATO ATTO** che, ai sensi dell'art.192 del D. Lgs. n.267/2000, il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento in concessione del servizio, le cui caratteristiche essenziali sono riassunte come segue:

- fine che con la concessione si intende perseguire: il valore sociale della pratica sportiva in ogni sua forma espressiva come strumento per la realizzazione del diritto alla salute e al benessere psico-fisico delle persone, il miglioramento degli stili di vita, lo sviluppo delle relazioni e dell'inclusione sociale, la formazione dell'individuo fin dalla giovane età, la promozione delle pari opportunità, il rapporto armonico e rispettoso con l'ambiente, nonché la valorizzazione sociale ed economica del territorio;
- oggetto della concessione: lo svolgimento delle attività finalizzate al funzionamento ed alla gestione ottimale dell'impianto concesso, delle aree connesse, delle attività accessorie in linea con le finalità dell'Amministrazione Comunale;
- forma della concessione: ai sensi dell'art. 18, comma 1, primo periodo, del D.lgs. n. 36/2023, in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante;
- Modalità di scelta del contraente: tramite la pubblicazione di una bando pubblico di concessione;

- Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nel presente atto e nella documentazione della procedura di affidamento, si specifica comunque che, ai sensi dell'articolo 17 comma 8 del D.lgs. 36/2023, la stazione appaltante si riserva l'esecuzione anticipata del servizio e che non è richiesta la garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 53, comma 1 del Codice dei Contratti;

**DATO ATTO** che:

- ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del D.lgs. 36/2023, il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto risulta essere il seguente: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per Impianti Sportivi e Attività Sportive (CNEL H07A);
- i criteri adottati per la valutazione delle offerte tecniche e l'attribuzione del relativo punteggio sono elencate nel Bando di gara allegato al presente atto;

**RILEVATO** che la lex specialis:

- indica i requisiti di ordine speciali di cui all'art. 100 del Codice;
- elenca i criteri di valutazione e precisa la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi;
- prevede, ove necessario, per ciascun criterio di valutazione prescelto, i sub - criteri e i sub - pesi o i sub – punteggi;

**VISTO** l'allegato Bando di gara, nonché tutti documenti facenti parte dello stesso e predisposti dal Settore 1 “Centrale Unica di Committenza e Ambiente” dell'Unione di Comuni Lombarda “Adda Martesana” (Allegato 1);

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 184, comma 3 del Codice dei Contratti il termine minimo per la ricezione delle offerte è di **trenta giorni** dalla data di trasmissione del bando secondo le indicazioni degli articoli 84 e 85 dello stesso Codice;

**DATO ATTO**, altresì, che le modalità di assolvimento degli obblighi di pubblicità legale sono contenute nel provvedimento ANAC n. 263 del 20/6/2023 in attuazione dell'art. 27 del nuovo Codice, e riguardano tutte le procedure indette a partire dal 01/01/2024, in particolare per gli affidamenti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea dei bandi e degli avvisi, indicati nell'allegato I al provvedimento appena citato, gli obblighi di pubblicità a **livello nazionale** sono garantiti dalla BDNCP che li pubblica nella piattaforma per la pubblicità legale degli atti nel rispetto dei termini di cui all'articolo 85 del Codice, con l'indicazione della data di trasmissione all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione Europea;

**DATO ATTO**, inoltre, che gli effetti giuridici degli atti pubblicati decorrono dalla data di pubblicazione nella citata Banca dati, come sancito al comma 2 dell'art. 27 (“Pubblicità legale degli atti”) e al comma 4, ultimo periodo, dell'art. 85 (“Pubblicazione a livello nazionale”) del D.lgs. n. 36/2023, ma che, ai sensi dell'art. 71, comma 2 del d.lgs. 36/2023, i termini per la ricezione delle offerte decorrono dalla data di trasmissione del bando di gara alla BDNCP;

**DATO ATTO** che la spesa totale di **€ 410,00** quale contributo dovuto all'Autorità Nazionale Anticorruzione, definito con delibera ANAC n. 598 del 30/12/2023, in attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67 della legge n. 266 del 23 dicembre 2005, al codice di bilancio 01.01-1.02.01.99.999 cap. 142/0 “CONTRIBUTO OBBLIGATORIO DOVUTO ALL'AUTORITA PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI” del bilancio 2025;

**RITENUTO** di dover approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- il bando di gara;
- il disciplinare;
- lo schema di contratto;

nonché tutti i documenti complementari;

**DATO ATTO** che, ai sensi degli art. 182 D.lgs. 36/2023 il bando di concessione contiene le informazioni indicate nell'allegato IV.1 al Codice stesso;

**RILEVATO** che la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, economico finanziario e tecnico professionale degli operatori economici debba essere esperita mediante ricorso all'utilizzo del sistema cosiddetto Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) a cura del responsabile del procedimento della fase di affidamento;

**RITENUTO** che, avendo individuato tutti i predetti elementi e precisato quanto precede, possa darsi avvio alla procedura di affidamento per addivenire alla stipulazione del contratto di appalto;

**ATTESTATO** che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura di che trattasi, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m. e i., dell'art. 7 del d.p.r. n. 62/2013;

**RICHIAMATO** il disposto dell'art. 6-bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, co. 41 della L. 6 novembre 2012, n. 190, in forza del quale il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

**RICHIAMATI** i principi e le disposizioni contenute nella L. 6 novembre 2012, n. 190, per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e, in particolare, il disposto dei commi 16 e 32 dell'art. 1;

**RICHIAMATI** altresì i principi e le disposizioni del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, l'art. 37 sugli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

**DATO ATTO** dei nuovi compiti e funzioni del responsabile del procedimento in materia di anticorruzione e trasparenza;

**RILEVATO** che al responsabile del procedimento, oltre agli obblighi di competenza, professionalità, di integrità e pubblicità, si applicano in quanto compatibili, le disposizioni del titolo II, capo V, sezione I, del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, relative ai giudizi di conto e di responsabilità davanti alla Corte dei conti e quelle di cui alla Parte III, Titolo I, D.lgs. 26 agosto 2016, n. 174;

**RICHIAMATO** l'art. 1, co. 15, L. 6 novembre 2012, n. 190, in ordine agli obblighi di pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi sui siti ufficiali delle pubbliche amministrazioni secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione;

**VALUTATO** positivamente il presente provvedimento sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL 18.08.2000 n. 267;

**VISTI** gli artt. 107, 151 e 183 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alle competenze gestionali dei dirigenti;

**RICHIAMATO** quanto segue:

- il vigente Statuto dell'Unione di Comuni Lombarda "Adda Martesana";
- il vigente Regolamento per l'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi dell'Unione di Comuni Lombarda "Adda Martesana";

- il vigente Regolamento di contabilità e del servizio di economato e provveditorato;
- il D.lgs. n. 36/2023 in materia di contratti pubblici per la fornitura di lavori, beni e servizi;
- il vigente Regolamento per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza dell'Unione;
- la deliberazione della Giunta dell'Unione di Comuni Lombarda "Adda Martesana" n. 20 del 07/03/2024 di adozione del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e per la Trasparenza 2024-2026 (PIAO);

Ritenuto di provvedere in merito,

## **DETERMINA**

per i motivi esposti in narrativa, che qui si intendono tutti integralmente riportati e trascritti

1. **DI DISPORRE** l'indizione di una procedura aperta, in modalità telematica, per l'affidamento in concessione del servizio relativo alla gestione del centro sportivo di Liscate con l'utilizzo del criterio di selezione dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
2. **DI FARE ASSUMERE** all'elemento relativo al costo la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi;
3. **DI DARE ATTO** che gli elementi essenziali della concessione, nonché i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte sono quelli indicati nelle premesse al presente provvedimento e nel bando di gara, allegato al presente atto;
4. **DI APPROVARE**, quale parte integrante sostanziale del presente provvedimento il bando di gara, nonché tutti i documenti complementari;
5. **DI RISERVARE** all'amministrazione la facoltà di aggiudicare la fornitura anche in presenza di una sola offerta valida purché idonea in relazione all'oggetto del contratto e previa valutazione della convenienza e congruità della stessa (art. 69 del r.d. 827/1924);
6. **DI DARE ATTO** che:
  - a) ai sensi dell'art. 58 del D.lgs. 36/2023, la concessione, **NON** sé suddiviso in lotti funzionali, prestazionali o quantitativi, poiché la sua corretta esecuzione ne rende necessaria la gestione unitaria e organica, a cura del medesimo operatore, imposta dalle caratteristiche del servizio e dalle sue peculiari modalità esecutive che richiedono omogeneità nell'espletamento delle prestazioni;
  - b) ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del D.lgs. 36/2023, il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nella concessione risulta essere il seguente: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per Impianti Sportivi e Attività Sportive (CNEL H07A);
  - c) l'affidamento del servizio sarà oggetto di apposita determinazione adottata dal Capo Settore 1 "Centrale Unica di Committenza e Ambiente", una volta espletata la procedura di gara e la verifica dei requisiti in capo all'operatore economico risultato primo in graduatoria;
  - d) le modalità di assolvimento degli obblighi di pubblicità legale a livello nazionale sono garantiti dalla BDNCP che li pubblica nella piattaforma per la pubblicità legale degli atti nel rispetto dei termini di cui all'articolo 85 del Codice;
7. **DI STABILIRE** che ai fini del contratto conseguente l'aggiudicazione, le finalità, le modalità di stipulazione e le clausole essenziali sono quelle richiamate in narrativa e comunque comprese nella documentazione della procedura regolante;

8. **DI IMPEGNARE** il contributo dovuto ad ANAC pari a € **410,00**, al codice di bilancio 01.01-1.02.01.99.999 cap. 142/0 “CONTRIBUTO OBBLIGATORIO DOVUTO ALL'AUTORITA PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI“ del bilancio 2025;
9. **DI DARE ATTO**, inoltre, che:
- Il Responsabile Unico di Progetto è la dott.ssa M. Valeria Saita, Capo Settore n. 2 “Affari Generali e Servizi alla Persona”
  - il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento è il geom. Sandro Antognetti, Capo Settore 1 "Centrale Unica di Committenza e Ambiente";
  - il Codice Identificativo di Gara verrà richiesto da questo settore e verrà indicato sulla documentazione di gara definitiva;
  - il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.lgs. n. 33/2013;
  - ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 90/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
10. **DI DISPORRE** che al presente provvedimento venga assicurata la pubblicità legale nonché, ai fini della trasparenza amministrativa, e secondo il disposto dell'art. 1, co. 16 e 32, L. 6 novembre 2012, n. 190 nonché dal D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, art. 37, la pubblicazione sul sito Web istituzionale e secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione:
- del presente provvedimento nonché dei dati e/o delle informazioni ad esso relative nella sezione "Amministrazione trasparente";
  - delle informazioni relative all'unità organizzativa competente e al nominativo del responsabile unico del procedimento nonché delle ulteriori informazioni relative all'intervento da realizzare;
  - assicurando il regolare flusso delle informazioni e dei dati dal responsabile del procedimento (flusso in partenza) al responsabile della trasparenza (flusso in arrivo), in modo tale che la pubblicazione venga assicurata nei tempi e con modalità idonee ad assicurare l'assolvimento dei vigenti obblighi di pubblicazione;
11. **DI DARE ATTO**, infine, che:
- l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/12/2025;
  - ai sensi dell'art. 9, co. 1, lett. a punto 2), D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, che il programma dei pagamenti relativo agli impegni di spesa assunti con la presente determinazione risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica e che, qualora lo stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione è tenuta ad adottare iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale per evitare la formazione di debiti pregressi;
12. **DI INFORMARE** che, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia (TAR) - Sezione di Milano, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro i termini di legge decorrenti dalla data di pubblicazione all'albo online;
13. **DI RISERVARE** alla stazione appaltante la facoltà di revocare in autotutela, ai sensi dell'art. 21 quinquies della L. n. 241/1990, in qualsiasi momento la procedura attivata o comunque di



non espletare la stessa per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, dandone comunicazione ai concorrenti o agli operatori potenzialmente interessati, anche mediante idoneo avviso pubblicato sul profilo della Stazione Appaltante nella sezione “Amministrazione Trasparente”, senza che gli stessi possano vantare alcuna pretesa a riguardo, assicurando il regolare flusso delle informazioni e dei dati, in modo tale che la pubblicazione venga assicurata nei tempi e con modalità idonee ai fini dell'assolvimento dei vigenti obblighi di pubblicazione.

#### **PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**

Il sottoscritto Responsabile, esaminata la proposta riportata in premessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147-bis del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, esprime parere:

favorevole

Pozzuolo Martesana, lì 26-05-2025

Il Responsabile del Settore  
**SANDRO ANTOGNETTI**

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n.82/2005